

N. R.G. /2019



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA  
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha  
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. /19 R.A.C.C., vertente

TRA

società S.r.l. in liquidazione (P.I. ) con sede in  
( ) alla Via n. , in persona del liquidatore e legale rappresentante  
pro tempore Sig. (C.F. ), rappresentata e  
difesa dall'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara (C.F.  
RGNMNL68A08H199B - P.I. 01526270689 - avvemanueleargento@pec.giuffre.it -  
tel/fax 085.4429997) ed elettivamente domiciliata ad ogni effetto di legge presso il  
suo studio in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31 giusta procura speciale in atti;

ATTORE

NEI CONFRONTI DI

Sentenza n. /2024 pubbl. il 12/03/202

2

RG n. /201

Repert. n. /2024 del 12/03/202

S.p.A., con sede legale in , n.  
e sede secondaria in , Via n. , codice fiscale n.  
e partita IVA , capitale sociale (i.v.) di €.  
, iscritta all'Albo Banche al n. nonché presso il Registro  
delle Imprese - Ufficio di al n. , capogruppo del  
, rappresentata da S.p.A., con sede in  
, via n. , capitale sociale euro i.v., codice fiscale

rappresentata e difesa, giusta procura  
in calce al presente atto, dall'avv. (c.f. ),  
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. (c.f.  
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  
alla Via n. ,

CONVENUTA

E

SPV S.r.l.,





Sentenza n. /2024 pubbl. il 12/03/2024

RG n. /201

4 Reper. n. /2024 del 12/03/2024

avvemanueleargento@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliati ad ogni effetto di legge presso il suo studio in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31,

**TERZI CHIAMATI**

oggetto: rapporti bancari;

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato

alla presente sentenza

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si abbia per interamente trascritto nella presente sede decisoria il contenuto integrale della ordinanza già adottata dallo scrivente in data 14.6.2023, per come integrato, alla udienza del 22.6.2023, con riferimento ai soli quesiti ivi riformulati.

**Premessa metodologica.**

Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art.

Stampato in formato PDF con il software PDF24 (www.pdf24.it)



